



Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 06/04/2017 n° 7



I N D I C E

Art. 1 - DISCIPLINA.....	pag. 3
Art. 2 - COMPOSIZIONE - NOMINA – DECADENZA.....	pag. 3
Art. 3 – INCOMPATIBILITA’.....	pag. 4
Art. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.....	pag. 4
Art. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO – INDENNITA’ DI PRESENZA.....	pag. 4
Art. 6 - SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE.....	pag. 5
Art. 7 – CONVOCAZIONE.....	pag. 5
Art. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.....	pag. 6
Art. 9 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE.....	pag. 6
Art. 10 - VERBALI DELLA COMMISSIONE.....	pag. 6
Art. 11 - REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	pag. 6
Art. 12 - REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	pag. 7
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 7



ART.1 DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per determinazione del valore agricolo medio, istituita dalla Regione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 dicembre 2002, n° 37.

ART. 2 COMPOSIZIONE – NOMINA – DECADENZA

1. La Commissione è composta da otto membri e precisamente:
 - Presidente della Provincia, o suo delegato,
 - Ingegnere Capo dell'Agenzia del Territorio di Piacenza, o suo delegato,
 - Presidente dell'Agenzia Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Piacenza, o suo delegato,
 - due esperti in materia di urbanistica e di edilizia scelti da terne proposte dagli Ordini e Collegi professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, Architetti, Geometri e Ingegneri,
 - tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che è nominato, all'atto dell'insediamento della Commissione, tra i suoi componenti.
4. La Commissione viene nominata dal Presidente della Provincia all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino all'insediamento del nuovo Presidente.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente la Commissione può operare nei 90 giorni successivi alla scadenza solo per atti meramente esecutivi ovvero indifferibili e urgenti, circostanze, queste da indicarsi esplicitamente negli atti adottati; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.
6. Le designazioni e le nomine dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia.
7. Le terne proposte dagli Ordini e Collegi professionali sono corredate da curriculum professionale dei candidati. Per la scelta dei componenti la Commissione si tengono in considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo.
8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata nell'ambito delle terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e delle specifiche conoscenze di estimo.
9. La scelta di tali esperti sarà comunque effettuata dal Presidente.
10. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per 5 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione.

ART. 3



INCOMPATIBILITA'

1. Ferme restando le incandidabilità e le incompatibilità di legge, sono incompatibili i componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado; sono inoltre incompatibili con la nomina ad esperto le persone che rivestono formalmente le funzioni di Consigliere comunale, provinciale e regionale nonché di Assessore comunale o regionale.
2. Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano, successivamente alla nomina, incarichi o situazioni che determinano incompatibilità, sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura di sostituzione.

ART. 4 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. 37/2002, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:
 - determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (comma 1),
 - espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (comma 2 lett. a),
 - determinazione dell'indennità definitiva e di quella urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 327/2001 (comma 2),
 - determinazione del corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato fra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene (comma 2 lett. c),
 - determinazione dell'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo (comma 2 lett. d),
 - altri compiti già attribuiti dalla legislazione statale, relativi all'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi (comma 2 lett. e).
2. La Commissione provvede, altresì, all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 21 Ottobre 2004 n° 23, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge.
3. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari:
 - agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1, L.R. n° 37/2002,
 - alle direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostruzione del bene espropriato, di cui all'art. 5, comma 2, L.R. 37/2002.
4. La tabella relativa ai valori agricoli medi annuali, determinati entro il 31 gennaio di ogni anno, è tempestivamente inoltrata al competente Servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R..

ART. 5 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GETTONI DI PRESENZA

1. I cinque esperti in materia urbanistica, edilizia, di agricoltura e di foreste componenti la Commissione hanno diritto a un gettone di presenza, per la effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e deliberative della Commissione.



2. L'importo del gettone di presenza, in analogia a quanto prescritto dalla L.R. n° 8/1985, art. 1, comma 1, per gli organi collegiali tenuti ad esprimere pareri specifici e di carattere tecnico, frutto di studi e istruttorie complesse, è determinato in € 40,00.
3. Gli eventuali adeguamenti dell'importo del gettone di presenza verranno assunti, con propria determinazione dirigenziale, dal dirigente della struttura competente.
4. Tutti i componenti la Commissione hanno diritto al rimborso delle spese spettanti per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria delle pratiche esaminate ai fini dell'assunzione della richiesta determinazione.
5. Ai dipendenti dell'Ente eventualmente nominati componenti la Commissione, e al funzionario che svolge la funzione di Segretario, non competerà alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione.

ART. 6 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE

1. Coloro che si avvalgono dell'attività della Commissione sono tenuti a versare un contributo per le spese di istruttoria.
2. Nel caso di istruttorie che superano l'ordinaria complessità, ovvero per le spese che la Commissione deve sostenere, il contributo previsto al precedente comma 1 viene integrato su richiesta della Provincia.
3. Il contributo di cui al comma 1 viene versato prima dell'inizio dell'istruttoria da parte della Commissione; l'eventuale integrazione viene versata entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia.
4. L'importo del contributo, i criteri per la determinazione della complessità delle istruttorie, nonché le modalità di pagamento sono stabiliti con atto assunto dall'organo competente, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta Regionale.
5. Le somme introitate a titolo di contributo per le spese istruttorie sono destinate al funzionamento della Commissione.

ART. 7 SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Piacenza e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvarrà, prioritariamente, della struttura che sarà individuata, con proprio atto, dal Direttore Generale, o, se assente tale figura, dal Segretario Generale, in occasione dell'approvazione dell'Organigramma funzionale (Funzionigramma).
2. La struttura preposta assicurerà, in particolare, i compiti di segreteria.
3. Rientrano in particolare nelle funzioni di segreteria:
 - Il ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione,
 - rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi comprese le procedure per l'introito dei rimborsi per le istruttorie,
 - approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute,
 - raccordi con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento,
 - tenuta delle presenze, trasferte e similari ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.

ART. 8



CONVOCAZIONE

1. La Convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato, preferibilmente tramite e-mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria della Commissione, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre alla consultazione ciascun componente potrà estrarre copia dei documenti di fascicolo essendo comunque vietata l'asportazione degli originali o dell'intero fascicolo dalla disponibilità della segreteria.

ART. 9

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e degli impiegati di segreteria.
2. La Commissione può, nell'ambito della propria autonomia funzionale, svolgere il proprio lavoro mediante Sottocommissioni, fermo restando la competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.
3. Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni e/o memorie, ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta: in merito decide il Presidente che può, altresì, ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

ART. 10

VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

1. Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione sono espresse con votazione palese e devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o rientrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

ART. 11

VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. I verbali della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
2. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.



3. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna determinazione formalmente assunta.

ART. 12 REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti stabiliti dalla legge 241/90 si applicano alle attività curate dalla Commissione, anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura.
2. La Struttura Amministrativa all'interno della quale sarà inserita la Commissione assumerà il ruolo di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/1990 provvedendo a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, ove non attuata dall'Ente richiedente la determinazione, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa. Il Responsabile del procedimento, sarà, pertanto, individuato dal Dirigente della predetta struttura.
3. I diversi procedimenti facenti capo alla Commissione saranno inseriti e specificati nelle tabelle procedurali dell'Ente, con l'indicazione anche dei termini di conclusione degli stessi. In fase di prima applicazione, e in attesa del suddetto atto, i termini vengono unificati in giorni 90 decorrenti dalla presentazione al protocollo della documentazione completa, salva la possibilità di sospensione del termine per ulteriori 30 giorni, ex art. 2, comma 7, della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii., per sopraggiunte e motivate esigenze istruttorie.
4. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono sempre rappresentare i motivi e i criteri a supporto della determinazione.
5. Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative.
6. Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy in atto fissate dal D.Lgs. n° 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell'Organo.
7. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure e modalità dei regolamenti provinciali in materia di procedimento e accesso agli atti ovvero i principi dello Statuto Provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in materia espropriativa nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.